



## STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA  
DR. SERGIO CORIA  
DR. FRANCESCO BASILE  
DR. FABIO LARUSSA  
DR. MARIO TOMEI  
DR. FEDERICA RE  
DR. ANTONELLO LUPARELLI  
DR. ADRIANO REALI

Roma, 20/1/2020

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.2/2020**

Con il presente bollettino informativo prendiamo in rassegna le principali novità fiscali che hanno visto la luce nell'ultima parte dell'anno appena trascorso.

#### **Modifiche al regime forfettario per i lavoratori autonomi (flat tax)**

A partire dal 2020 vengono modificati i requisiti per poter usufruire del regime forfettario; infatti ora per poter accedere al regime, oltre a non dover superare il limite di 65.000 € di compensi o ricavi nell'anno precedente, occorre anche non aver sostenuto -sempre nell'anno precedente - più di 20.000 € di spese per lavoro dipendente o assimilato.

Viene anche previsto che non è possibile accedere al regime se, sempre nell'anno precedente, sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o assimilati (ad esempio pensione) per un ammontare superiore a 30.000 €, salvo che il rapporto stesso sia cessato prima dell'inizio del periodo d'imposta.

Ulteriore novità infine, è costituita dalla riduzione di 1 anno del termine di accertamento dei redditi per i forfettari che hanno l'intero fatturato annuo costituito da fatture elettroniche (ricordiamo che per i forfettari l'obbligo della fatturazione elettronica non sussiste).

#### **Superammortamento e iperammortamento**

Dal 2020 il superammortamento e l'iperammortamento vengono abrogati e sostituiti da un credito d'imposta. Più precisamente il superammortamento (che riguarda l'investimento in beni materiali strumentali nuovi) viene sostituito da un credito d'imposta pari al 6% del costo, fino a un massimo di 2.000.000 € di investimento; restano esclusi dall'agevolazione le auto e gli immobili.

L'iperammortamento (che riguarda beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese, c.d. "Industria 4.0"), viene invece sostituito da un credito d'imposta che, per i beni materiali è pari al 40% del costo fino a 2.500.000 € di investimento, e pari al 20% per la quota di investimento tra 2.500.000 e 10.000.000 €, mentre per i beni immateriali è pari al 15% del costo per investimenti fino a 700.000 €.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986  
cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

I crediti d'imposta di cui sopra sono utilizzabili solo in compensazione in F24 con le seguenti tempistiche:

- crediti del 6%, del 40% e del 20%: in 5 rate annuali a partire dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene;
- credito del 15%: in 3 rate annuali a partire dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.

In linea di massima, nella maggioranza dei casi, il credito d'imposta darà un beneficio minore rispetto alle agevolazioni precedentemente in vigore ma sarà utilizzabile in minor tempo.

Ricordiamo infine che il credito d'imposta in questione non è soggetto né a Ires né a Irap; che le fatture di acquisto dei beni dovranno contenere l'indicazione della legge istitutiva della misura agevolativa; che per i beni "Industria 4.0" occorre un'apposita perizia redatta da un ingegnere, un perito industriale o un ente di certificazione accreditato e deve essere inviata una specifica comunicazione al Mise su apposito modello ancora da approvare.

### **Nuovo bonus ricerca e sviluppo**

Anche il bonus R&S viene modificato e viene sostituito come segue:

- attività di R&S: credito d'imposta del 12% con un massimo di 3.000.000 €;
- innovazione tecnologica: credito d'imposta del 6% con un massimo di 1.500.000 €;
- transizione ecologica e innovazione tecnologica 4.0: credito d'imposta del 10% con un massimo di 1.500.000 €;
- design e ideazione estetica (solo per i settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica): credito d'imposta del 6% con un massimo di 1.500.000 €.

### **Novità in materia di detrazioni per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica**

Viene introdotto il c.d. *bonus facciate*, che prevede una detrazione pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per il recupero o restauro della facciata esterna di edifici situati in aree urbanizzate.

### **Rivalutazione dei beni d'impresa**

Viene riproposta la possibilità di rivalutare i beni delle imprese, con aliquote ridotte al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per quelli non ammortizzabili.

### **Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti**

A partire dai contratti stipulati dal 1/7/2020, l'importo del *fringe benefit* in capo al dipendente non viene più determinato in misura fissa (30% del costo ACI calcolato su 15.000 km di percorrenza) ma secondo la seguente tabella, che si applica ai veicoli di nuova immatricolazione:

- 25% del costo ACI per i veicoli con emissione di CO2 fino a 60 g/km;

- 30% del costo ACI per i veicoli con emissione di CO2 superiore a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 40% (50% dal 2021) del costo ACI per i veicoli con emissione di CO2 superiore a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- 50% (60% dal 2021) del costo ACI per i veicoli con emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

### **Buoni pasto ai dipendenti**

Il limite giornaliero di esenzione da imposte per i buoni pasto assegnati ai dipendenti passa a 4,00 € al giorno per i buoni pasto cartacei e a 8,00 € al giorno per i buoni pasto elettronici.

### **Novità in materia di detrazioni Irpef**

Dal 2020 tutte le spese che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% dovranno essere pagate con mezzi tracciabili; fanno eccezione l'acquisto di medicinali e dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o accreditate al SSN.

### **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

Nel caso in cui l'importo dovuto, su base annua, non superi i 1.000 €, il versamento dell'imposta potrà essere effettuato in due rate semestrali (anziché 4 rate trimestrali) entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno; non è ancora chiaro quale dovrà essere il semestre di riferimento per il conteggio.

### **Esterometro**

Viene stabilito che l'esterometro dovrà essere inviato non più con cadenza mensile ma trimestrale, entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine del trimestre.

### **Cedolare secca su locazioni a canone concordato**

La cedolare secca sulle locazioni a canone concordato viene definitivamente fissata al 10% senza più scadenza.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate**

Viene riproposta la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate con le modalità ormai note; l'aliquota viene portata all'11% per tutte le casistiche.

### **Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari**

L'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate da persone fisiche che non svolgono attività di impresa mediante la cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati, la cui applicazione può essere richiesta al notaio in sede di stipula, viene innalzata dal 20% al 26%.

### **Nuovi obblighi relativi ai contratti di appalto**

Riportiamo di seguito, per comodità, quanto già commentato nel nostro precedente bollettino informativo, precisando che:

- l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite di 200.000 €, in caso di più contratti intercorrenti tra gli stessi soggetti, deve essere inteso come sommatoria di tutti i contratti in corso; la nuova normativa si applica a tutti i contratti ancora in essere al momento di superamento della soglia;
- nel modello F24 utilizzato dall’appaltatore (subappaltatore/affidatario) andrà inserito anche il codice fiscale del committente come coobbligato, indicando il codice 09;
- per evitare i complessi adempimenti ricordati di seguito, l’appaltatore (subappaltatore/affidatario) può richiedere all’Agenzia delle Entrate il certificato di affidabilità fiscale (c.d. Durc fiscale) che attualmente però non è ancora disponibile.

Dal 2020, per tutti i contratti di appalto, subappalto e affidamento di lavori vengono previsti gravosi obblighi a carico del committente.

La nuova disciplina si applica ai contratti aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- 1) valore annuo dell’appalto superiore a 200.000 €;
- 2) prevalente utilizzo di manodopera;
- 3) svolgimento dell’attività lavorativa presso le sedi di attività del committente;
- 4) beni strumentali messi a disposizione dal committente.

Se il contratto presenta le caratteristiche di cui sopra, l’appaltatore (o il subappaltatore/affidatario) deve effettuare il versamento delle ritenute fiscali relative ai dipendenti utilizzati nell’appalto con un F24 separato e trasmettere la relativa quietanza al committente entro cinque giorni dalla scadenza del versamento, allegando alla stessa l’elenco dei lavoratori impiegati nell’appalto con l’indicazione della retribuzione, delle ore lavorate e delle ritenute fiscali operate. L’impresa appaltatrice (o subappaltatrice/affidataria), quindi, dovrà redigere distinti modelli di pagamento per ciascun appalto; nel caso in cui, nello stesso mese, lo stesso lavoratore sia impiegato in due appalti diversi, la relativa ritenuta fiscale dovrà essere ripartita tra due modelli F24. In nessun caso l’impresa appaltatrice (o subappaltatrice/affidataria) potrà effettuare compensazioni nei suddetti modelli F24.

Il committente, a sua volta, dovrà controllare che i relativi conteggi e versamenti siano corretti. In caso di mancata trasmissione dei documenti, ovvero nel caso in cui i versamenti risultino omessi o insufficienti, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’appaltatore fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’appalto stesso, nel limite di quanto non versato. Inoltre dovrà inviarne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni. In caso di mancato rispetto di questi obblighi, il committente è soggetto ad una sanzione pari a quella irrogata all’impresa appaltatrice.

#### **Compensazioni di crediti verso la PA con somme iscritte a ruolo**

Nel 2020 sarà possibile compensare le somme iscritte a ruolo ed affidate all'agente della riscossione entro il 31/10/2019 con crediti commerciali verso la PA, purché siano certi, liquidi, esigibili e certificati.

### **IMU - TASI**

Dal 2020 la TASI è abolita e viene assorbita dall'IMU, che subisce alcune modifiche:

- gli immobili merce delle imprese torneranno ad essere esenti dal 2022; nel 2020 e 2021 invece saranno soggetti all'IMU;
- le aree edificabili pertinenziali al fabbricato sono esenti soltanto se accatastate insieme allo stesso, altrimenti diventano soggette all'imposta;
- in caso di assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio, soggetto passivo dell'imposta diventa il coniuge assegnatario soltanto in presenza di figli minori, altrimenti obbligato al versamento rimane il coniuge titolare del diritto reale sull'immobile, con conseguente perdita dell'esenzione, non trattandosi più della propria abitazione principale.

### **Credito d'imposta per la formazione 4.0**

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0; è stata eliminata la prescrizione che prevedeva che l'attività di formazione fosse disciplinata nei contratti collettivi aziendali o territoriali.

### **Limiti all'utilizzo del contante**

L'attuale limite ai pagamenti in contanti di 2.999,99 € viene ridotto a 1.999,99 € dal 1/7/2020 e ulteriormente ridotto a 999,99 € dal 1/1/2022.

### **Credito d'imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici**

E' previsto un credito d'imposta a favore di imprese e lavoratori autonomi che nell'anno d'imposta precedente hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000 €, pari al 30% delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate dall'1/7/2020 con carte di credito, debito o prepagate o altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili nei confronti di consumatori finali (non soggetti Iva).